GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1888 — **ROMA** — GIOVEDI 8 MARZO — NUM. 57

Abbonamenti.

		Trimestre	Semestre	Anno
In ROMA, all'Ufficio del giornale	L.	9	17	32
Id. a domicilio e in tutto il Regno	»	10	19	36
All'ESTERO: Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia	»	22	41	80
Turchia, Egitto, Rumania e Stati Uniti	»	32	61	120
Repubblica Argentina e Uruguay	»	45	88	175

Le associazioni decorrono dal primo d'ogni mese, nè possono oltrepassare il 31 dicembre. — Non si accorda sconto o ribasso sul loro prezzo. — Gli *abbonamenti* si ricevono dall'*Amministrazione* e dagli Uffici postali.

Inserzioni.

Per gli *annunzi giudiziari* L. 0, 25; per altri avvisi L. 0, 30 per linea di colonna o spazio di linea. — Le pagine della *Gazzetta Ufficiale*, destinate per le inserzioni, sono divise in quattro colonne verticali, e su ciascuna di esse ha luogo il computo delle linee, o spazi di linea.

Gli originali degli atti da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* a termine delle leggi civili e commerciali devono essere scritti su CARTA DA BOLLO DA UNA LIRA — art. 19, N. 10, legge sulle tasse di Bollo, 13 settembre 1874, N. 2077 (Serie 2.a).

Le *inserzioni* si ricevono dall'Amministrazione e devono essere accompagnate da un deposito preventivo in ragione di L. 10 per pagina scritta su carta da bollo, somma approssimativamente corrispondente al prezzo dell'inserzione.

Un numero separato, di sedici pagine, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta o il Supplemento: in ROMA, centesimi DIECI — pel REGNO, centesimi QUINDICI.
Un numero separato, ma arretrato (come sopra) in ROMA centesimi VENTI — pel REGNO, centesimi TRENTA — per l'ESTERO, centesimi TRENTACINQUE.
Non si spediscono numeri separati, senza anticipato pagamento.

Presso la Tipografia degli Stabilimenti Penali di Regina Cœli, sono in vendita, al prezzo di **Lire 8** per annata, i volumi completi della **Raccolta delle Leggi e Decreti,** estratti dalla *Gazzetta Ufficiale* del 1883, 1884, 1885, 1886 e 1887, coi relativi indici analitici.

Gli abbonamenti della raccolta dell'anno in corso si seguitano a ricevere allo stesso prezzo.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

ORDINE DELLA CORONA D'ITALIA

S. M. *si è degnata di nominare nell'Ordine della Corona d'Italia:*

Sulla proposta del Ministro delle Finanze:

Con decreti del 29 gennaio 1888:

A grand'uffiziale:

Caligaris comm. Francesco, consigliere della Corte dei Conti — Commendatore dal 1870 — 39 anni di servizio.

Berruti comm. Giacinto, direttore del Museo Industriale di Torino, incaricato della Direzione dell'officina governativa delle carte-valori — Comm. dal 1873 — 28 anni di servizio.

A commendatore:

Mazzini cav. Vincenzo, direttore capo di Divisione nel Ministero delle Finanze — Uffiziale dal 1880 — 39 anni di servizio.

Agnolozzi cav. Emilio, id. id. — Uff. dal 1877 — 33 id. id.

Gerodetti cav. Celso, id. id. — Uff. dal 1880 — 33 id. id.

De Maria cav. Enrico, id. id. — Uff. dal 1885 — 37 id. id.

Comitti cav. Carlo, direttore capo di Divisione nella Corte dei Conti Uff. dal 1881 — 44 id. id.

Savelli cav. Lodovico, vice avvocato erariale — Uff. dal 1883 — 29 id. id.

Cardani cav. Gioacchino, intendente di finanza — Uff. dal 1877 — 35 id. id.

Re cav. avv. Agostino, presidente della Commissione consorziale delle Imposte in Asti — Uff. dal 1882.

Vitelli cav. Domenico, presidente della Commissione provinciale delle Imposte di Campobasso e consigliere delegato di Prefettura — Uff. dal 1877.

Morro cav. Domenico, direttore della sede della Banca Nazionale di Genova — Uff. dal 1884.

Spierer cav. Dionigi, vice direttore della Banca Generale in Roma — Uff. dal 1885.

Ad uffiziale:

Pugliese cav. Prospero, Intendente di finanza — Cav. dal 1886 — 32 anni di servizio.

Leris cav. Pietro, ragioniere alla Corte dei conti — Cav. dal 1877 — 31 id. id.

Mandarini cav. Giovanni, vice avvocato erariale — Cav. dal 1877 — 31 id. id.

Scamoni cav. Pietro, capo sezione nel Ministero finanze — Cav. dal 1881 — 24 id. id.

Pieraccini cav. Enrico, id. id. — Cav. dal 1878 — 35 id. id.

Seymandi cav. Domenico, id. id. — Cav. dal 1879 — 32 id. id.

Parenti cav. Francesco, primo segretario nelle Intendenze di finanza — Cav. dal 1875 — 35 id. id.

Dal Pino cav. Ferdinando, direttore di Dogana — Cav. dal 1874 — 57 id. id.

Fasella cav. Carlo, direttore di Zecca — Cav. dal 1876 — 30 id. id.

Urbani cav. Paolo, ispettore negli Uffici tecnici di finanza — Cav. dal 1873 — 19 id. id.

Cerutti cav. Tancredo, vice presidente della Commissione consorziale delle imposte a Torino — Cav. dal 1876.

Novarese cav. Michele, membro della Commissione consorziale delle imposte a Torino — Cav. dal 1876.

Minelli cav. Tullio, presidente della Commissione provinciale delle imposte a Rovigo — Cav. dal 1877.

Gasparella cav. Gerolamo, presidente della Commissione provinciale delle imposte a Vicenza — Cav. dal 1885.
Silipigni cav. barone Felice, già presidente della Commissione provinciale delle imposte a Messina — Cav. dal 1876.
Centurini cav. avv. Luigi, presidente della Commissione provinciale delle imposte a Forlì — Cav. dal 1873.
Ferrari prof. cav. dott. Andrea — Cav. dal 1880 — per servigi resi all'Amministrazione delle finanze.

A cavaliere:

Sisto dott. Eugenio, primo segretario nell'Intendenza di finanza — 16 anni di servizio.
Marghinotti Efisio, primo ragioniere nell'Intendenza di finanza — 24 id. id.
Cipriani Ulisse, primo ragioniere nelle Intendenze — 36 anni di servizio.
Marchettini Emidio, id. id. id. — 23 id. id.
Carli Francesco, segretario amministrativo nel Ministero delle finanze — 21 id. id.
Corsi Luigi, id. di ragioneria id. id. — 35 id. id.
Vaschini Orazio, id. amministrativo id. id. — 31 id. id.
Fucini Ghino, id. id. id. id. — 16 id. id.
Barbieri Francesco, id. di ragioneria id. id. — 16 id. id.
Gambacciani Giovanni, id. id. id. id. — 26 id. id.
Villa Giovenale, id. amministrativo id. id. — 27 id. id.
Bertolini avvocato Giovanni, id. id. id. id. — 25 id. id.
Lombardi Annibale, id. di ragioneria id. id. — 14 id. id.
Cucchi D'Emilio, segretario alla Corte dei Conti — 26 id. id.
Visentini Cristoforo Luigi, id. id. id. — 26 id. id.
Cessari D. Nicola, id. id. id. — 9 id. id.
Caffù avv. Achille, id. id. id. — 9 id. id.
Tozzi dottor Alfonso, id. id. id. — 9 id. id.
Fischetti Raffaele, segretario amministrativo nelle Intendenze — 31 id. id.
Chionio D.r Ermanno, id. id. — 15 id. id.
Bellini Luigi, id. id. — 28 id. id.
D'Elia Donato, id. id. — 21 id. id.
Caucino Giuseppe, id. id. — 36 id. id.
Caprara D.r Luigi, id. id. — 33 id. id.
Vecchiato D.r Edoardo, id. id. — 26 id. id.
Quintavalle Saverio, id. id. — 32 id. id.
Artini Gabriele, id. id. — 33 id. id.
Venturini Antonio, id. id. — 36 id. id.
Ceccato Francesco, id. id. — 32 id. id.
Colonna Cesare, id. di ragioneria — 24 id. id.
Oriani Enea, id. id. — 32 id. id.
Campari Giovanni, id. id. — 38 id. id.
Angeli Domenico, id. id. 43 id. id.
Diana Giovanni, ispettore demaniale — 27 id. id.
Chicco Francesco, id. id. — 26 id. id.
Novaro Francesco, id. per l'Asse ecclesiastico — 20 id. id.
Orlandi Angelo, controllore demaniale — 35 id. id.
Grazioli Carlo, id. id. — 40 id. id.
De Marsi Giuseppe, ricevitore del Bollo e Demanio — 36 id. id.
Casaltoli Salvatore, ricevitore del Registro — 36 id. id.
Muzio Antonio, delegato avvocato erariale.
Gatta avv. Vincenzo, id. id. id.
Politelli avv. Gaetano (Per servizi resi in difesa delle cause dello Stato).
Pensuti Luigi, ispettore del Dazio consumo — 24 id. id.
Melloni Carlo, ispettore delle guardie di finanza — 28 id. id.
Barbieri Federico, id. id. id. — 24 id. id.
Bassani ing. David, direttore di Manifattura dei tabacchi — 14 id. id.
Perini Marco, capo tecnico id. id. — 41 id. id.
Bonadonna Ricci Gramitto Antonino, magazziniere di generi di privativa — 25 id. id.
Rizzi Carlo, agente superiore delle imposte dirette — 33 anni di servizio.
Pesenti Giovanni, ispettore delle imposte dirette — 26 id. id.
Mengotti Bernardino, esattore comunale — 45 id. id.
Foresti ing. Giuseppe, dirigente la sezione tecnica di Mantova — 20 id. id.
Menichini Luigi, ingegnere negli uffici tecnici di finanza — 18 id. id.
Volonterio Angelo, cassiere di Zecca — 27 id. id.
Boccanera Pietro, capo officina nelle Zecche — 30 id. id.
Camagna Luigi, tesoriere provinciale — 30 id. id.
Bianchi Giov. Antonio, id id. — 32 id. id.
Ferrari della Torre Calisto, id. id. — 32 id. id.
Scarpellini Pietro, id. id. — 16 id. id.
Faraone Gerolamo, controllore di Tesoreria — 29 id. id.
Pesce Gioacchino, id. id. — 40 id. id.
De Gioanni Giacomo, id. id. — 30 id. id.
Micheli cav. Pietro, presidente della Commissione comunale delle imposte a Modena — 20 anni di servizio.
Boido dott. Vincenzo, membro della Commissione consorziale delle imposte a Rocca d'Arazzo.
Carcaterra Antonio, magazziniere delle privative, presidente della Commissione delle imposte a Sessa.
Rubini ing. Giulio, già membro della Commissione provinciale delle imposte a Como.
Franco avv. Leone, membro della Commissione consorziale delle imposte a Venezia.
Crocco avv. Luigi, membro della Commissione provinciale delle imposte a Rovigo.
Falusi avv. Giovanni, membro della Commissione mandamentale delle imposte a Massa.
Bonanni Caione Demetrio, membro della Commissione mandamentale delle imposte a S. Demetrio.
Reggensburger nob. Ottavio, membro della Commissione mandamentale delle imposte di Padova Campagna.
Breganze Giulio, membro della Commissione provinciale delle imposte a Vicenza.
Saccardo ing. Carlo, id. id. id. id.
Porto avv. Vittorio, id. id. id. id.
Falda ing. Antonio, id. id. id. id.
Calegari ing. Virgilio, membro della Commissione comunale delle imposte a Milano — 14 anni di servizio.
Sergiacomi Carlo, presidente della Commissione mandamentale delle imposte in Offida.
Moretti Gino, presidente della Commissione mandamentale delle imposte a S. Benedetto del Tronto.
Ruggeri avv. Ignazio, membro della Commissione comunale delle imposte a Roma.
Janni avv. Giuseppe, id. id. id. id.
Cagiati Annibale, id. id. id. id.
Pellizzari Giovanni, presidente della Commissione mandamentale delle imposte a Castelfranco.
Longhi Pietro, segretario nella Banca Nazionale di Roma.
Corso Vittorio, economo alla Direzione Generale della Banca Nazionale.
De Negri dott. Giovanni, professore nella R. Scuola superiore navale ed assistente all'Istituto chimico generale dell'Università di Genova.
Coppitz Attilio, segretario alla Corte dei conti — 25 anni di servizio.
Mancioli Vincenzo, segretario amministrativo nel Ministero delle Finanze — 16 anni di servizio.
Villabruna conte Dante, presidente della Commissione mandamentale per le imposte di Feltre.
Monachesi dott. Augusto, segretario alla Corte dei conti — 11 anni di servizio.
De Brun Alessandro, segretario alla Corte dei conti — 13 anni di servizio.

LEGGI E DECRETI

Il Numero 5238 (Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Il Ministero di agricoltura, industria e commercio promuoverà il rimboscamento od il rinsodamento dei terreni montuosi nel fine di guarentire la consistenza del suolo e di regolare il corso delle acque in un bacino principale, o secondario, o sopra parte di essi.

Il Ministero promuoverà del pari sul lido del mare l'imboscamento delle dune incolte.

Art. 2. Il Ministero d'agricoltura, industria e commercio, d'accordo col Ministero dei lavori pubblici, cominciando da quei bacini il cui rimboscamento sia di maggiore urgenza, fa compilare l'elenco dei beni da rimboscare o da rinsodare con relativa stima sommaria, i progetti e le perizie dei lavori, determinando i modi ed i termini per la loro esecuzione e l'ammontare della relativa spesa, nonchè il piano e le spese per la conservazione dei beni dopo il rimboscamento.

Gli elenchi, le stime, i progetti, i piani e le perizie, sentito l'avviso del Comitato provinciale, del Consiglio forestale e del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono approvati dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, e trasmessi ai comuni dove i beni sono posti, affinchè, entro il termine di un mese, li pubblichino mediante affissione e della pubblicazione medesima diano avviso a domicilio agli interessati, per mezzo di notificazione eseguita dai messi comunali.

Art. 3. Entro tre mesi dalla notificazione di cui nel precedente articolo, gli interessati possono presentare al Comitato forestale della provincia i loro reclami. Il Comitato dà avviso intorno ai reclami stessi ed alle domande di modificazioni di progetto.

Il Ministro d'agricoltura, industria e commercio, udito il Consiglio forestale ed il Consiglio superiore dei lavori pubblici, delibera sui reclami, approva definitivamente gli elenchi dei beni da rimboscarsi e ne fa eseguire la pubblicazione.

Art. 4. I terreni compresi negli elenchi definitivi sono sottoposti, quando già non lo fossero, al vincolo forestale stabilito dalla legge del 20 giugno 1887 dalla data della notificazione agli interessati, per mezzo dei messi comunali, del decreto ministeriale di approvazione degli elenchi stessi.

Art. 5. Entro un mese dalla pubblicazione degli elenchi definitivi, i proprietari ed ogni altro avente diritto reale immobiliare al godimento dei beni vincolati, sono individualmente convocati dal prefetto, per deliberare se intendono di riunirsi in consorzio a fine di compiere i lavori di rimboscamento e di rinsodamento.

Se i proprietari e gli aventi diritto come sopra che rappresentano almeno 3|5 della superficie complessiva dei terreni e metà del loro valore catastale o, in difetto, metà del valore risultante dalla stima sommaria di cui all'articolo 2, deliberano di riunirsi in consorzio, questo si intende costituito e sono ad esso applicabili le disposizioni degli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge del 29 maggio 1873, n. 1387 (Serie II) e dell'articolo 7 del testo unico delle leggi sui consorzi di irrigazione approvato con Regio decreto 28 febbraio 1886, n. 3732 (Serie III).

Nel caso che il voto del proprietario e degli aventi diritto al godimento dell'immobile vincolato non sia concorde, si considera come negativo.

Non sono soggetti che ad un diritto fisso di registro di lire dieci, ove non sia minore per legge, gli atti di costituzione, attuazione e primo stabilimento del consorzio, e gli atti successivi che per la durata di anni sei, dalla data dell'atto costitutivo, occorrono per l'esecuzione dei lavori di rimboscamento e per le relative necessarie espropriazioni, alienazioni e retrocessioni di cui nei seguenti articoli 6, 16 e 17.

Art. 6. I proprietari che non aderiscono al consorzio hanno facoltà di eseguire entro il proprio fondo, nel termine che è prescritto nel disegno dei lavori e colle norme del disegno, i lavori stessi, oltre al contribuire nel consorzio alle opere di comune interesse. Dall'obbligo di rimboscare sono dispensati i proprietari di terreni sodi o che li rendano e mantengano tali, ovvero di terreni disposti o che li dispongano e mantengano a ripiani o coltivati in conformità dell'articolo 3 della legge forestale. Questi proprietari dovranno però sempre contribuire al consorzio per le opere di comune interesse.

I proprietari che non aderiscono al consorzio e dei quali i terreni non sono e non si riducono e mantengono nelle condizioni di cui in questo articolo, possono essere espropriati dal consorzio a termini della legge 25 giugno 1865.

Art. 7. I proprietari delle terre comprese nelle aree dei consorzi pel rimboscamento concorrono nella spesa dei lavori, mediante una tassa imposta su tutti i fondi consorziali secondo i criteri stabiliti nell'atto di costituzione del consorzio.

Quando l'atto di costituzione non determini questi criteri, servirà di base al riparto della spesa stessa, quanto ai fondi urbani la misura dell'imposta principale sui fabbricati, e quanto ai fondi rustici il valore risultante dalla stima catastale eseguita a norma della legge 1° marzo 1886, numero 3682, e sino a che questa non sia compiuta, il valore delle stime sommarie di cui all'articolo 2.

Colle stesse norme è determinata la misura del contributo per le opere di comune interesse a carico dei proprietari di cui nell'articolo precedente.

Art. 8. L'atto di costituzione del consorzio è sottoposto all'approvazione del Governo.

Quando questa approvazione sia intervenuta, lo Stato concorrerà fino a due quinti della spesa per le opere di rimboscamento o di rinsodamento eseguite dal consorzio.

Il pagamento è fatto a rate ed a misura che i lavori vengono eseguiti e collaudati.

Art. 9. Compiute le opere di rimboscamento o di rinsodamento, e fattone l'accertamento per mezzo di una Commissione nominata dal Ministero di Agricoltura, i proprietari dei terreni compresi nel consorzio determinano le spese necessarie alla conservazione ed al mantenimento delle opere eseguite.

Art. 10. I consorzi possono ottenere dagli Istituti che hanno assunto nel Regno l'esercizio del Credito fondiario, mutui od anticipazioni in conto corrente fino alla concorrenza di tre quarti dei valori di stima dei fondi consorziali, concedendo loro ipoteca sui fondi medesimi, e sotto l'osservanza delle altre disposizioni contenute nel testo unico delle leggi sul Credito fondiario approvato con Regio decreto 22 febbraio 1885.

Art. 11. Quando i consorzi non eseguiscono i lavori stabiliti, o non li eseguiscono nella forma e nel tempo indicati nel progetto, il Ministero può scioglierli e procedere alla espropriazione dei terreni compresi nell'area di rimboscamento a termini della legge 25 giugno 1865.

Art. 12. Ove il consorzio non venga costituito, il Ministero ha facoltà di procedere alla espropriazione dei terreni compresi nell'area di rimboscamento o di rinsodamento a termine della legge suddetta.

Art. 13. I proprietari dei terreni, di che nei due articoli precedenti, quando vogliono conservare la proprietà dei loro fondi, devono, entro un mese dalla notificazione che venisse loro fatta, assumere le seguenti obbligazioni, cioè:

a) di eseguire a proprie spese i lavori che, secondo

il progetto di rimboscamento o di rinsodamento, e nei termini in esso indicati, debbono farsi nei loro fondi, e di pagare la quota che verrà fissata dall'Amministrazione forestale per le opere di interesse comune;

b) di attenersi al piano di coltura o di conservazione approvato dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, sentito il Consiglio forestale.

Art. 14. Pei lavori obbligatori di rimboscamento o di rinsodamento, di cui agli articoli 6 e 13, lo Stato concorre fino a due quinti della spesa.

La disposizione di cui all'articolo 10 è estesa ai privati che compiono nei loro fondi i lavori prescritti dalla presente legge.

Art. 15. Quando i proprietari non eseguissero i lavori ai termini dell'articolo 13, il Governo, previa notificazione del mancato adempimento dell'obbligo assunto, ha facoltà di procedere all'espropriazione a termini della legge 25 giugno 1865.

Art. 16. I terreni espropriati possono, per decreto Reale, prima o dopo il rimboscamento od il rinsodamento, essere venduti o altrimenti concessi a titolo oneroso, serbato il vincolo forestale.

Art. 17. I proprietari dei beni espropriati per effetto delle disposizioni contenute negli articoli precedenti, hanno diritto, entro cinque anni da che il rimboscamento od il rinsodamento sarà compiuto, di riacquistare i fondi già di loro proprietà che non fossero stati alienati per effetto delle disposizioni contenute nell'articolo precedente, restituendo il prezzo di espropriazione e la spese occorse pel rimboscamento o pel rinsodamento con i relativi interessi.

Il Ministero di agricoltura può consentire che il pagamento venga fatto in rate annuali, non oltre le dieci, con i relativi interessi.

Art. 18. Nei terreni rimboscati o rinsodati a norma della presente legge, sia per cura dei consorzi o dei proprietari, sia per cura del Governo, le operazioni di coltura boschiva, taglio di boschi, come ogni altra operazione forestale e l'esercizio del pascolo, non possono eseguirsi che in conformità dei disegni di coltura o di conservazione preparati dall'Amministrazione forestale, ed approvati dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, sentito il parere del Consiglio forestale.

Art. 19. E' data facoltà al Governo di accordare un'indennità ai proprietari od utenti di terreni montuosi sottoposti al vincolo forestale, a condizione che essi escludano, per un tempo da determinarsi, il pascolo di una o più specie di animali dai terreni stessi, e si sottomettano alle disposizioni dell'articolo precedente rispetto al disegno di coltura.

Art. 20. Un apposito fondo per l'esecuzione della presente legge è stanziato annualmente nello stato di previsione del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Insieme a questo stato di previsione sarà presentata una relazione sulla spesa fatta e sui risultati ottenuti per i rimboschimenti di cui nella presente legge.

Art. 21. Con regolamento da approvarsi con decreto Reale, sentito il Consiglio forestale, e previo avviso del Consiglio di Stato, sarà provveduto a quanto occorre per la esecuzione della presente legge, e in ispecie alla procedura da seguire nei reclami ed al modo di determinare la misura e le epoche di pagamento del concorso dello Stato nelle spese di rimboscamento.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° marzo 1888.

UMBERTO.

B. Grimaldi.
A. Magliani.

Visto, *Il Guardasigilli:* Zanardelli.

Il N. 5237 (Serie 3a) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 1° della legge del 12 febbraio 1888, numero 5202 (Serie 3a);

Sulla proposta del Nostro Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, d'accordo con quello delle Finanze e degli Affari Esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La convenzione antifillosserica, nei termini che seguono, sottoscritta a Berna il 3 novembre 1881, ha completa ed intera esecuzione nel Regno, nei rapporti con gli Stati che vi hanno fatta o vi faranno adesione.

Convenzione *internazionale per le misure a prendersi contro la fillossera.*

Art. 1. Gli Stati contraenti, ritirandosi dalla convenzione internazionale del 17 settembre 1878 per conchiuderne una nuova, s'impegnano a completare, se essi non l'abbiano già fatto, la loro legislazione interna, per assicurare un'azione comune ed efficace contro l'introduzione e la propagazione della fillossera.

Questa legislazione dovrà specialmente aver di mira:

1° la sorveglianza dei vigneti, dei vivai d'ogni specie, dei giardini e delle serre; le investigazioni e gli accertamenti necessari dal punto di vista della ricerca della fillossera e le operazioni dirette allo scopo di distruggerla, per quanto è possibile;

2° la determinazione delle superficie infette e della estensione delle circoscrizioni rese sospette per la vicinanza dei focolari d'infezione, man mano che il flagello s'introduce o progredisce nell'interno degli Stati;

3° le norme che regolano il trasporto e l'imballaggio delle barbatelle di vite, parti e prodotti di questa pianta, come pure di barbatelle, arbusti e di tutti gli altri prodotti dell'orticoltura, allo scopo d'impedire che la malattia non venga trasportata fuori dai focolari d'infezione nell'interno dello Stato stesso o negli altri Stati;

4° le disposizioni da prendere in caso d'infrazione delle misure prescritte.

Art. 2. Il vino, l'uva, la vinaccia, i vinacciuoli, i fiori recisi, gli ortaggi, i semi e le frutta d'ogni specie sono ammessi alla libera circolazione.

Le uve da tavola non circoleranno che dentro scatole, casse o panieri solidamente imballati, e, ciò non ostante, facili a visitare.

L'uva da vendemmia non circolerà che pigiata ed in fusti ben chiusi.

La vinaccia non circolerà che in casse o botti ben chiuse.

Ciascuno Stato conserva il diritto di prendere, nelle zone di frontiera, provvedimenti restrittivi riguardo agli ortaggi coltivati in piantagioni intercalate in vigneti infetti dalla fillossera.

Art. 3. Le pianticelle, gli arbusti, e tutti i vegetali, ad eccezione della vite, provenienti da vivai, da giardini o da serre, sono ammessi alla circolazione internazionale, ma non potranno essere introdotti in uno Stato che per gli uffici di dogana da designarsi.

I detti oggetti saranno imballati solidamente, ma in guisa da permetterne gli accertamenti necessari, e dovranno essere accompagnati da una dichiarazione dello spedizioniere e da un attestato dell'autorità competente del paese di origine, indicando:

a) che essi provengono da un terreno (piantagione o ricinto) separato da qualunque piede di vite da uno spazio di 20 metri almeno, o da un altro ostacolo allo estendersi delle radici giudicato sufficiente dall'autorità competente;

b) che questo terreno non contenga esso medesimo alcun piede di vite;

c) che non vi sia stato fatto alcun deposito di questa pianta;

d) che, se vi siano stati ceppi fillosserati, abbiano avuto luogo l'estirpamento radicale, le operazioni insetticide reiterate e, durante lo spazio di tre anni, le ricerche che assicurino la distruzione completa dell'insetto e delle radici.

Art. 4. Gli Stati limitrofi prenderanno accordi per l'ammissione, nelle zone di confine, delle uve da vendemmia, delle vinacce, dei concimi, terricci, pali e tutori già usati, sotto la riserva che questi oggetti non provengano da una regione fillosserata.

Art. 5. Le viti estirpate ed i sarmenti secchi sono esclusi dalla circolazione internazionale.

Tuttavia gli Stati limitrofi potranno intendersi per l'ammissione di questi prodotti nelle zone di frontiera, sotto la riserva che essi non provengano da una regione fillosserata.

Art. 6. Le pianticelle di vite, le talee con o senza radici ed i sarmenti non saranno introdotti in uno Stato che col consenso formale e sotto il controllo del Governo, dopo efficace disinfezione, e per gli uffici di dogana specialmente indicati.

I detti oggetti non potranno circolare che in casse di legno perfettamente chiuse per mezzo di viti, ma facili ad essere visitati. Anche l'imballaggio dovrà essere disinfettato.

Art. 7. Le spedizioni, quali che siano, ammesse alla circolazione internazionale, non dovranno contenere nè frammenti, nè foglie di vite.

Art. 8. Gli oggetti sequestrati ad un ufficio doganale, per infrazione degli articoli 2, 3, 6 e 7, saranno respinti al loro punto di partenza, a spese di chi di diritto o, a scelta del compratore, se egli è presente, distrutti per mezzo del fuoco.

Gli oggetti, sui quali gli esperti consultati troveranno la fillossera, o indizi sospetti, saranno subito e sul posto distrutti per mezzo del fuoco insieme al loro imballaggio. In questo caso verrà redatto processo verbale e trasmesso al Governo del paese di origine.

Art. 9. Gli Stati contraenti, allo scopo di facilitare la loro comunanza d'azione, prendono impegno di comunicarsi regolarmente, con autorizzazione di farne uso per le pubblicazioni che essi faranno e scambieranno:

1° le leggi ed ordinanze emanate da ciascuno di essi sulla materia;

2° i provvedimenti presi in esecuzione di dette leggi ed ordinanze, come pure della presente convenzione;

3° il modo di funzionare dei servizi organizzati all'interno ed alle frontiere contro la fillossera, come pure le informazioni sul cammino del flagello;

4° ogni scoperta di un attacco fillosserico in un territorio creduto immune, con indicazione della estensione e, se è possibile, delle cause dell'invasione. Tale comunicazione sarà sempre fatta senza alcun ritardo;

5° una carta, a scala, che sarà fatta ogni anno, per la determinazione delle superficie infette e delle circoscrizioni rese sospette per la vicinanza di focolari d'infezione;

6° gli elenchi compilati, e tenuti al corrente, degli stabilimenti, delle scuole e dei giardini orticoli o botanici che sono sottoposti a visite regolari, in stagione conveniente, e officialmente dichiarati in regola con le esigenze della presente convenzione;

7° ogni nuova scoperta d'infezione negli stabilimenti, nelle scuole e nei giardini viticoli, orticoli o botanici, con indicazione, per quanto è possibile, delle spedizioni fatte negli ultimi anni. Questa comunicazione sarà sempre fatta senza alcun ritardo;

8° il risultato degli studi scientifici, come pure delle esperienze e delle applicazioni pratiche fatte in vista della questione fillosserica;

9° tutti gli altri documenti che possono interessare la viticoltura.

Art. 10. Gli Stati vincolati dalla presente convenzione non debbono trattare i paesi non contraenti più favorevolmente che gli Stati contraenti.

Art. 11. Allorchè sarà creduto necessario, gli Stati contraenti si faranno rappresentare ad una riunione internazionale, incaricata di esaminare le questioni che solleva l'esecuzione della convenzione, e di proporre le modificazioni volute dall'esperienza e dai progressi della scienza.

La detta riunione internazionale avrà luogo a Berna.

Art. 12. Le ratifiche saranno scambiate a Berna nello spazio di sei mesi, a decorrere dalla data della sottoscrizione della presente convenzione, o anche più presto, se sarà possibile; essa entrerà in vigore 15 giorni dopo lo scambio delle ratifiche.

Art. 13. Qualunque Stato può aderire alla presente convenzione o ritirarsene in ogni tempo, mediante una dichiarazione data all'Alto Consiglio federale svizzero, che accetta la missione di servire di intermediario fra gli Stati contraenti, per la esecuzione degli articoli 11 e 12.

In fede di che i plenipotenziari rispettivi hanno sottoscritto questa convenzione, e vi hanno apposto il sigillo dei loro stemmi.

Fatta a Berna, addì 3 novembre 1881.

Protocollo finale.

All'art. 1, n° 1.

Con la parola *serres* si deve intendere ogni costruzione che serve alla moltiplicazione o alla conservazione delle piante (aiuole, serre, agrumeti, ecc.).

All'art. 1, n° 2.

Lo Stato determinerà l'estensione delle circoscrizioni rese sospette dalla vicinanza dei focolari d'infezione, secondo le condizioni speciali di ciascun caso.

All'art. 1, n° 3.

La Conferenza chiama l'attenzione dei Governi sui trasporti per mezzo postale.

All'art. 2, alinea 1°.

Gli Stati contraenti, prendendo in considerazione la posizione particolare della Svizzera, riconoscono a questo Stato il diritto di non ricevere l'uva da tavola a destinazione di regioni viticole, ma non già di impedirne il transito.

All'art. 2, alinea 3°.

I fusti dovranno essere della capacità di cinque ettolitri almeno. Essi saranno puliti in guisa da non contenere alcuna particella di terra o di vite.

All'art. 3, alinea 2°.

La dichiarazione dello spedizioniere, la quale accompagna le piante diverse dalla vite, dovrà:

1° attestare che il contenuto della spedizione proviene interamente dal suo stabilimento;

2° indicare il punto di ricevimento definitivo con l'indirizzo del destinatario;

3° affermare che non havvi ceppo di vite nella spedizione;

4° menzionare se la spedizione contiene piante con piccole parti di terra;

5° portare la firma dello spedizioniere.

All'art. 3, alinea 2°, *a* e *d*.

L'attestato dell'Autorità competente dovrà sempre essere fondato sulla dichiarazione di un esperto ufficiale.

All'art. 6, 1°.

Gli Stati contraenti, per quanto riguarda le viti estere o di provenienza sospetta, applicheranno alle zone di frontiera, per quanto sarà possibile, misure restrittive in favore degli Stati limitrofi.

All'art. 6, 2°.

La scelta di un metodo di disinfezione, riconosciuto efficace dalla scienza, sarà lasciata a ciascuno Stato.

All'art. 8, alinea 1°.

Per quanto riguarda le piccole piante estranee alla vite, i fiori in vaso e le uve da tavola senza foglie, e senza sarmenti, che arrivano con un viaggiatore, come bagaglio a mano, ciascuno Stato darà ai suoi uffici doganali particolari istruzioni.

All'art. 9, n° 5.

Uno o alcuni ceppi isolati di vite, fuori d'uno stabilimento destinato al commercio, e fuori d'una regione viticola, non apporteranno l'interdizione di tutta una circoscrizione amministrativa, se è official-

mente stabilito che le operazioni distruttive prescritte coll'articolo 3, 2° alinea, lettera *d*, vi siano state rigorosamente applicate.

Ciascuno Stato dovrà, in tal caso, determinare la estensione della zona sospetta all'intorno di questo punto, e la durata della interdizione imposta non dovrà essere inferiore a tre anni.

Una località così interdetta figurerà, se sarà possibile, sulla carta per un punto col suo nome; in ogni caso, una rubrica dovrà precisare, sia l'importanza del punto di attacco, sia la estensione del terreno posto sotto sequestro.

Fatta a Berna il dì 3 novembre 1881.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1887.

UMBERTO.

B. GRIMALDI.
CRISPI.
MAGLIANI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Num. **5235** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduta la domanda del comune di Brolo per la sua separazione dalla Sezione elettorale di Piraino e per la sua costituzione a Sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle Sezioni dei Collegi elettorali, approvata col Regio decreto del 24 settembre 1882, n. 997 (Serie 3ª);

Visto l'articolo 47 della legge elettorale politica 22 gennaio 1882;

Ritenuto che il comune di Brolo ha 106 elettori politici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Brolo è separato dalla Sezione elettorale di Piraino ed è costituito in Sezione elettorale autonoma del 2° Collegio di Messina.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 1888.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto: *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Num. **5239** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 2 della legge 10 febbraio 1888, n. 5190 (Serie 3ª);

Sulla proposta dei Ministri delle Finanze e dell'Agricoltura, Industria e Commercio;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo 1.

Ai dazi inscritti nella tariffa generale per le dogane alla voce 269 sono sostituiti i seguenti con effetto da oggi.

Riso:

a) con lolla . . . . per tonnellata L. 50
b) senza lolla . . . . id. » 110

Articolo 2.

Il presente decreto sarà immediatamente presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1888.

UMBERTO.

A. MAGLIANI.
B. GRIMALDI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni *fatte nel personale dipendente dal Ministero della Marina:*

Con R. decreto del 10 luglio 1887:

Denaro Alfio, capitano di lungo corso, già 2° piloto di 2ª classe, nominato sottotenente nella riserva navale ed assegnato al 2° dipartimento marittimo.

Con RR. decreti dell'8 gennaio 1888:

Ribaud Pietro, già allievo della regia accademia navale, nominato allievo commissario nel corpo di commissariato militare marittimo.

Cutinelli Gustavo, id. id. id.

Ferrero Albino, giovane borghese, id. id.

Con R. decreto 12 gennaio 1888.

Interdonato Pietro, ingegnere di 2ª classe, accordatagli la volontaria dimissione dal regio servizio.

Con RR. decreti 19 gennaio 1888.

Marra Saverio, capitano di vascello, nominato direttore degli armamenti del 2° dipartimento, in sostituzione dell'ufficiale superiore di pari grado Monfort Stanislao.

Monfort Stanislao, capitano di vascello, nominato membro straordinario del comitato per i disegni delle navi in sostituzione del capitano di fregata Armani Luigi.

Con R. decreto del 22 gennaio 1888:

Audiffred Italo, applicato di porto di 2ª classe, promosso applicato di porto di 1ª classe.

Con RR. decreti del 25 gennaio 1888:

Truccone Giulio, guardiamarina, in aspettativa per infermità non provenienti dal servizio, richiamato in attività di servizio dal 21 gennaio 1888 e contemporaneamente collocato in aspettativa per motivi di famiglia.

Centurione Giulio, capitano di vascello, nominato comandante della corazzata « Castelfidardo », in sostituzione dell'ufficiale superiore di pari grado La Via di Villarena Giuseppe.

Castelluccio Ernesto, capitano di fregata, nominato comandante del trasporto « Dora », nave centrale di difesa locale alla Maddalena, in sostituzione dell'ufficiale superiore di pari grado De Palma Gustavo.

Ferracciù Filiberto, capitano di fregata, nominato comandante dell'avviso « Esploratore », nave centrale di difesa locale nella sede del 3° dipartimento marittimo.

Biancheri Angelo, capitano di fregata, nominato comandante dell'avviso « Archimede ».

Borgstrom Luigi, capitano di corvetta, nominato comandante della 1ª squadriglia torpediniere e comandante della torpediniera 58 S.

Sorrentino Giorgio, capitano di corvetta, nominato comandante del trasporto « Città di Genova » in sostituzione del capitano di fregata Marselli Luigi.

Roych Carlo, capitano di corvetta, nominato comandante del trasporto

« Conte Cavour » in sostituzione del capitano di fregata De Palma Gustavo.

Carbone Giovanni, capitano di corvetta, nominato comandante dell'ariete torpediniere « Vesuvio » in armamento ridotto.

Formichi Ettore, tenente di vascello, nominato comandante del trasporto « Europa » in sostituzione dell'ufficiale di pari grado Sasso Francesco.

Con Regi decreti del 25 gennaio 1888:

Papa di Costigliole Giuseppe, tenente di vascello, nominato comandante del piroscafo « Mestre » in sostituzione dell'ufficiale di pari grado Cuciniello Felice.

Carnevale Lanfranco, tenente di vascello, nominato comandante del trasporto « Europa » in sostituzione dell'ufficiale di pari grado Formichi Ettore.

Faravelli Luigi, tenente di vascello, nominato comandante della torpediniera 104 S.

Ferro Gio. Battista, tenente di vascello, nominato comandante della torpediniera 105 S.

Boet Giovanni, tenente di vascello, nominato comandante del gruppo delle torpediniere in riserva presso il 2° dipartimento, in sostituzione dell'ufficiale di pari grado De Simone Giovanni.

Con R. decreto del 29 gennaio 1888:

De Negri Demetrio Emanuele, capitano di fregata, collocato in servizio ausiliario e contemporaneamente inscritto col suo grado nella riserva navale.

Con RR. decreti del 2 febbraio 1888:

Maurandi Enrico, medico capo di 1ª classe, collocato nella posizione di servizio ausiliario, per sua domanda, e contemporaneamente inscritto col suo grado nella riserva navale.

Podesti Cesare, tenente di vascello, collocato in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

Molà Vittorio, già allievo della Regia accademia navale ed attualmente allievo ingegnere nel corpo del genio navale, nominato guardiamarina nello stato maggiore generale della Regia marina.

De Luca Vittorio, allievo ingegnere, accordatagli la volontaria dimissione dal Regio servizio.

Con RR. decreti del 5 febbraio 1888:

Malizia Enrico, dottore in medicina e chirurgia, nominato medico di 2ª classe nel corpo sanitario militare marittimo.

Cravosio Federico, capitano di fregata, nominato comandante della Regia scuola allievi macchinisti dall'11 febbraio 1888, in surrogazione del capitano di vascello Gualterio Enrico.

Rho Filippo, medico di 2ª classe nel corpo sanitario militare marittimo, promosso medico di 1ª classe a decorrere dal 16 febbraio 1888.

Petella Giov. Battista, id., id. id.

Gioelli Giov. Pietro, id., id. id.

Gandolfo Nicolò, id., id. id.

Pasquale Alessandro, id., id. id.

Bressanin Rodolfo, id., id. id.

Cipollone Leonildo Tomaso, id., id. id.

Nannini Serafino, id., id. id.

Massari Raimondo, id., id. id.

Buonocore Antonio, applicato di porto di 1ª classe, promosso, in seguito a risultato d'esame di concorso, ufficiale di porto di 3ª classe.

D'Asdia Salvatore, applicato di porto di 2ª classe, promosso applicato di porto di 1ª classe.

Scafati cav. Giuseppe, capo tecnico di 1ª classe, collocato a riposo per anzianità di servizio, in seguito a sua domanda.

Con R. decreto del 9 febbraio 1888:

Messina Pietro, ufficiale di porto di 2ª classe, collocato, d'ufficio, in aspettativa per motivi di salute, con perdita di metà dello stipendio.

Con R. decreto del 12 febbraio 1888:

Magnaghi Gio. Battista, capitano di vascello, nominato commissario per il Ministero della Marina nel Consiglio superiore dei lavori geodetici dello Stato.

Con RR. decreti del 15 febbraio 1888:

Bertone Di Sambuy Federico, capitano di vascello, nominato comandante della nave scuola d'artiglieria « Maria Adelaide » in sostituzione dell'ufficiale superiore di pari grado Quigini Puliga Carlo Alberto.

Quigini Puliga Carlo Alberto, capitano di vascello, nominato comandande dell'ariete torpediniere « Etna. »

Mirabello Carlo, capitano di fregata, nominato comandante dell'incrociatore torpediniere « Goito.

Parascandolo Edoardo, capitano di corvetta, nominato comandante della 3ª squadriglia torpediniere e della torpediniera 99 S.

Parodi Augusto, capitano di corvetta, nominato comandante della 2ª squadriglia torpediniere e della torpediniera 59 S.

Ampugnani Nicola, capitano di corvetta, nominato comandante dell'avviso torpediniere « Saetta ».

Gagliardini Antonio, capitano di corvetta, nominato comandante del Regio trasporto « Città di Milano ».

Aubry Augusto, tenente di vascello, nominato comandante della torpediniera 100 S.

Susanna Carlo, id., id. 102 S.

Campilanzi Giovanni, id., id. 106 S.

Forti Ruggiero, id., id. 107 S.

Manfredi Alberto, id., id. 38 T.

Tedesco Gennaro, id., id. 40 T.

Romano Cesare, capitano di vascello in disponibilità, richiamato in servizio effettivo.

Con RR. decreti del 26 febbraio 1888:

Monta Giovanni, ufficiale d'ordine di 3ª classe nel Ministero della marina, promosso ufficiale d'ordine di 2ª classe.

Lucchesi Livio, scrivano locale di 1ª classe nell'amministrazione marittima, nominato ufficiale d'ordine di 3ª classe nel Ministero della marina.

MINISTERO DELL'INTERNO

Con decreto ministeriale in data 4 marzo corrente, sono stati conferiti 18 posti gratuiti a carico dello Stato nel R. Istituto dei sordo-muti di Genova ai seguenti sordo-muti poveri:

1° Vincenzo Armano della provincia di Alessandria.
2° Giovanni Santucci id. id. di Aquila.
3° Carlo Trigali id. id. di Cremona.
4° Federico Orecchia id. id. di Genova.
5° Francesco Danovaro id. id. di Genova.
6° Antonio Pelò id. id. di Genova.
7° Francesco Russo id. id. di Girgenti.
8° Agostino Costa id. id. di Livorno.
9° Carolina Venturi id. id. di Novara.
10° Colomba De Cecchi id. id. di Padova.
11° Giovanni Ciato id. id. di Padova.
12° Giuseppe Svegliati id. id. di Parma.
13° Giacomo Mazza id. id. di Piacenza.
14° Antonio Massari id. id. di Ravenna.
15° Pisano Alfio id. id. di Siracusa.
16° Benedetto Della Maddalena id. id. di Sondrio.
17° Clementina Benvenuti id. id. di Udine.
18° Gaspare Ronzani id. id. di Vicenza.

MINISTERO di Agricoltura, Industria e Commercio

DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA

Stud Book Italiano.

Il Ministero d'agricoltura, nell'intendimento di raccogliere la maggiore quantità possibile di notizie da servire alla compilazione dello Stud Book italiano, ha fatto inviare apposite schede dai direttori dei

depositi cavalli stalloni, a tutti coloro che gli risulta essere possessori di cavalli di p. s. arabo, p. s. inglese e p. s. anglo-arabo.

Nel caso qualcuno dei proprietari di questi cavalli non ricevesse le precitate schede, può farne richiesta al direttore del deposito cavalli stalloni della circoscrizione di cui fa parte il paese nel quale è domiciliato.

Le circoscrizioni dei depositi cavalli stalloni sono le seguenti:

Deposito di *Crema*: comprende le provincie di Cuneo, Torino, Alessandria, Novara, Pavia, Milano, Como, Sondrio, Bergamo, Brescia, Cremona, Porto Maurizio e Genova.

Deposito di *Reggio Emilia*: comprende le provincie di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ravenna, Forlì, Pesaro, Ancona, Macerata e Ascoli-Piceno.

Deposito di *Ferrara*: comprende le provincie di Mantova, Verona, Vicenza, Belluno, Udine, Rovigo, Venezia, Padova, Treviso e Ferrara.

Deposito di *Pisa*: comprende le provincie di Massa e Carrara, Lucca, Firenze, Pisa, Grosseto, Arezzo, Siena, Livorno, Perugia, Roma e Aquila.

Deposito di *Santa Maria Capua Vetere*: comprende le provincie di Teramo, Chieti, Campobasso, Caserta, Benevento, Avellino, Napoli, Salerno, Foggia, Potenza, Bari, Lecce, Cosenza, Catanzaro, Reggio Calabria.

Deposito di *Catania*: comprende le provincie dell'Isola di Sicilia.

Deposito di *Ozieri*: comprende le provincie dell'Isola di Sardegna.

CONCORSI

MINISTERO DELLA GUERRA

CONCORSO *a posti di sostituto segretario aggiunto presso i Tribunali militari.*

È aperto un concorso per esami a 12 posti di sostituto segretario aggiunto presso i Tribunali militari con l'annuo stipendio di L. 1500.

Gli aspiranti che posseggono i requisiti di cui agli articoli 13 e 40 del regolamento organico pel servizio dei Tribunali militari, modificato dal R. Decreto 9 dicembre 1886, dovranno far pervenire, non più tardi del 29 febbraio p. v., all'Avvocato Generale militare presso il Tribunale supremo di Guerra e Marina, le domande in carta da bollo da una lira, corredate dai documenti che comprovino i requisiti suddetti, vale a dire:

a) Essere cittadino del Regno;

b) Avere l'esercizio dei diritti civili;

c) Avere l'età di 21 anni compiuti;

d) Essere laureato in leggi in una Università dello Stato, o avere per due anni consecutivi almeno esercitato l'ufficio di vicecancelliere in un Tribunale civile e correzionale o di cancelliere in una Pretura del Regno.

A questi documenti dovrà aggiungersi il certificato di penalità.

Gli ammessi al concorso saranno chiamati sostenere un esame teorico-pratico, che sarà scritto e orale, e verserà sui Codici militari, sulla procedura penale comune e sul regolamento organico per il servizio dei Tribunali militari.

Gli esami scritti, che consistono nel redigere sopra due fattispecie estratte a sorte una sentenza od un atto di procedura, avranno luogo nel p. v. maggio, in una giornata da destinarsi, presso le sedi de Tribunali militari territoriali del Regno (Torino, Alessandria, Milano Piacenza, Genova, Verona, Bologna, Ancona, Chieti, Firenze, Roma Napoli, Salerno, Bari, Catanzaro, Palermo, Messina e Cagliari).

Gli esami orali avranno luogo presso la sede del Tribunale supremo di Guerra e Marina in Roma, e vi saranno chiamati soltanto quegli aspiranti che avranno ottenuto l'idoneità negli esami scritti.

Nelle domande d'ammissione al concorso, gli aspiranti dovranno far risultare il loro preciso domicilio, per tutte quelle ulteriori comunicazioni che dovessero loro essere fatte, e dovranno dichiarare presso quale Tribunale militare intendono di sostenere l'esame scritto.

7 *Il Ministro*: E. BERTOLÈ-VIALE.

MINISTERO DELLA MARINA

Notificazione di apertura di un esame di concorso per la nomina di tre farmacisti di 3ª classe nella regia marina.

Segretariato generale — Div. 1ª — Sezione 1ª.

É aperto un esame di concorso per la nomina di tre farmacisti di 3ª classe nel personale farmaceutico della r. marina, con l'annuo stipendio di L. 2000.

Tale esame avrà luogo in Roma presso il ministero della marina avanti apposita commissione e principierà il giorno 15 maggio del corrente anno.

Gli aspiranti dovranno far pervenire la loro domanda, scritta su carta da bollo da una lira, al ministero della marina, (segretariato generale, divisione 1ª) non più tardi del 15 aprile ed indicheranno in essa il proprio domicilio.

Le domande dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

1° Diploma originale di libero esercizio in farmacia conseguito in una delle università del Regno;

2° Atto di nascita dal quale risulti che l'aspirante non abbia oltrepassata l'età di anni 30;

3° Certificato dell'esito di leva;

4° Certificato di buona condotta;

5° Certificato di penalità della cancelleria del tribunale correzionale.

Gli aspiranti dovranno essere sani e senza imperfezioni fisiche. Quest'ultima condizione sarà accertata mediante apposita visita sanitaria fatta immediatamente prima dell'esame.

L'esame sarà di due prove, una in iscritto e l'altra verbale.

La prova in iscritto consisterà nello svolgimento di un tema estratto a sorte fra quelli compresi nel relativo programma. Per essa sarà assegnato il termine di sei ore.

La prova verbale consisterà nello svolgimento di tre temi egualmente estratti a sorte fra quelli dei corrispondenti programmi. Questa avrà la durata di 20 minuti per ciascuna materia.

Gli esami saranno dati colle norme stabilite dalle istruzioni per la ammissione e l'avanzamento nel corpo sanitario e farmaceutico della regia marina, in data 14 luglio 1886, e a seconda dei relativi programmi.

Ai candidati che otterranno la nomina saranno rimborsate le spese di viaggio, considerandoli come farmacisti di 3ª classe già in servizio.

Saranno inviati i programmi a chi ne farà richiesta al ministero di marina, ovvero alle direzioni di sanità militare marittima di Spezia, Napoli e Venezia.

Roma, 27 febbraio 1888.

3 *Il Segretario generale*: C. A. RACCHIA.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Mercoledì 7 marzo 1888

Presidenza del Presidente BIANCHERI.

La seduta comincia alle 2,20.

DE SETA, segretario, legge il processo verbale della seduta di lunedì, che è approvato.

PRESIDENTE comunica una lettera del professore Cantani con la

quale ringrazia la Camera della approvazione del disegno di legge che concedegli la naturalità italiana.

Dà poi lettura di una comunicazione del presidente del Senato, con la quale si dà notizia della morte dei senatori Fedele Fedeli e Camillo Ferrati.

GARAVETTI giura.

PRESIDENTE annunzia che la Giunta per le elezioni ha dichiarato non contestata la elezione dell'onorevole Buffardeci. Lo dichiara quindi deputato, salvo casi di incompatibilità.

Svolgimento di una interpellanza del deputato Bonghi.

BONGHI svolge la sua interpellanza al ministro della pubblica istruzione sulle condizioni delle Università del Regno.

Nota che le agitazioni cui ora si danno continuamente i giovani, o gran parte di essi nelle Università, non fanno che turbare la mente loro, e crearne quella flacca specie di rivoluzionari che è la meno efficace al bene e la più pericolosa al male.

L'oratore quindi accenna fatti recenti a confermare questa sua opinione, e li trova tanto più gravi, che possono anche servir di pernicioso esempio ad altre classi di cittadini, agli operai tra gli altri, che pure si son dati a disordini.

Deplora che delle unioni irresponsabili, e formate senza mandato alcuno, siansi costituite fra giovani di varie Università, dando origine e motivo a nuovi e gravi inconvenienti, come dimostrano le loro stesse deliberazioni.

Oltre che ai disordini seguiti nella Università di Roma, accenna a quelli che si avverarono nelle Università di Bologna e di Napoli condannandoli perchè ingiustificati. Tali disordini rivelano un assoluto difetto di disciplina per insufficienza di chi deve far osservare le leggi ed hanno per effetto di distogliere dallo studio anche quegli studenti che pur vorrebbero attendervi.

Occorrendo quindi ripristinare l'autorità della legge, domanda se il ministro intenda di presentare un disegno di legge per assicurare la disciplina nelle Università

LACAVA presenta la relazione sul disegno di legge relativo ai danni cagionati dalle valanghe.

TEGAS chiede che il disegno di legge venga sollecitamente inscritto nell'ordine del giorno.

PRESIDENTE assicura che, appena la relazione sarà stampata e distribuita, il disegno di legge sarà inscritto nell'ordine del giorno.

MICELI presenta la relazione sul bilancio di previsione del Ministero degli affari esteri per l'esercizio 1888-89.

BOSELLI, ministro della pubblica istruzione, dichiara anzitutto che, dacchè regge il Ministero ha potuto persuadersi che gli studenti sanno rispettare l'autorità del Governo, quando questo sa ad essi rivolgersi con fiducia e con fermezza; tuttavia assicura che egli studierà la materia dell'ordinamento universitario, dal quale dipende la disciplina delle Università. Finora è convinto che siano sufficienti gli ordinamenti attuali ad assicurare il rispetto alla legge.

Spiega le cause dei fatti di Bologna e riconosce che il desiderio espresso dagli studenti di Napoli di avere una straordinaria sessione d'esami è confortato da ragioni meritevoli di considerazione.

Biasima nondimeno la via scelta dagli studenti per far valere quelle ragioni, ma nota che gli studenti stessi hanno ripreso i corsi non appena il Governo ha dichiarato di esaminare spassionatamente le loro domande e di non prendere risoluzione alcuna se non fosse ritornata la calma.

Crede che, più spesso che dagli studenti, i disordini siano promossi da estranei che tra essi s'insinuano per trarne profitto.

Consente che la gioventù studiosa possa partecipare alla vita politica, anzi crede che sia naturale in un libero governo purchè lo faccia fuori delle Università e senza pregiudizio degli studii.

Attribuisce in qualche parte l'indebolimento della disciplina universitaria al troppo frequente mutamento dei regolamenti ed all'inosservanza di essi non solo per parte degli studenti ma anche dei professori che debbono dare l'esempio del rispetto alla legge. (Bene!). Ritiene perciò che non occorrano nuove norme e che basti applicare quelle ora in vigore giovandosi sopratutto della autorità morale.

Certo però converrà rivedere i regolamenti universitarii; ma non soltanto nei rispetti della disciplina, ma anche in quelli che hanno tratto alla libertà e alla vigoria degli studii.

Confida che l'onorevole Bonghi vorrà tenersi pago di questa risposta. (Bene!).

BONGHI dice che il ministro della pubblica istruzione ha fatto una diagnosi incompleta dei mali che affliggono le Università; e comprende che abbia dovuto fare così per non creare disordini che poi non saprebbe come infrenare (Mormorio). Il fatto è che nelle varie Università si è venuta formando una sètta composta di pochi che però tengon soggetti i molti, e contro i quali il Governo non ha forza che basti.

Legge opinioni conformi di alcuni professori di Università, i quali deplorano lo scadimento di ogni disciplina, e dice che non si potrà riparare al male se il Governo non si schiera colla maggioranza degli studenti che è buona, abbandonando la minoranza. (Commenti — Bene!).

BOSELLI, ministro della pubblica istruzione, respinge l'accusa di aver taciuto deliberatamente una parte del male, per paura di disordini o per mancanza di forza a reprimerli. Disse solamente di aver fiducia nella gioventù; ma disse ancora, e ripete, che se a questa fiducia non corrispondessero gli studenti, non mancherebbe al suo dovere.

CRISPI, presidente del Consiglio, (Vivissima attenzione) annunzia che il voto della Camera per la guarigione del Principe Imperiale ebbe un'eco profonda di simpatia in tutta la Germania, e legge il seguente dispaccio del principe Di Bismarck:

« Le vote que la Cambre italienne a émis hier touchant le rétablissement de la santé de monseigneur le Prince Impérial, et les paroles éloquentes che Votre Excellence a prononcées en cette occasion, produiront partout en Allemagne une impression profonde et sympatique. Cette noble manifestation trouvant son écho dans nos coeurs, livrés à l'heure qu'il est à des préoccupations douloureuses, prouve en même temps que l'amitié qui unit nos deux pays, tout en résultant de l'identité des intérêts des Gouvernements, repose sur la base solide et durable de la sympathie des sentiments réciproques des deux nations unies dans la même grande pensée du maintien de l'ordre et de la paix.

« C'est à vous, l'illustre répresentant du Gouvernement ami, que j'adresse mes plus vifs remerciments en priant Dieu d'exaucer les voeux formulés par la Chambre des Deputés. »

Aggiunge che, per ordine del suo Governo, l'ambasciatore di Germania fu stamani a ringraziare il Governo italiano e la Camera dei deputati della loro manifestazione. (Benissimo! — Approvazione), rilasciando copia del seguente dispaccio:

« Le comte Launay a eu la complaisance de me communiquer un télégramme de monsieur Crispi qui s'est croisé avec mes remerciments dirigés directement à Son Excellence pour les manifestations imposantes dans la Chambre des Députés de l'Italie. Votre Excellence voudra bien réitérer oralement a Son Excellence l'expression de la gratitude avec laquelle S. M. l'Empereur e toute l'Allemagne apprécient ce témoignage grandiose de sympathie internationale et des sentiments amicaux mutuels des deux peuples. » (Approvazioni).

Seguita la discussione del disegno di legge: Ordinamento delle Casse di risparmio.

FRANCESCHINI all'articolo 10 prega il ministro di introdurre qualche disposizione che valga a limitare la libertà del ritiro dei depositi, specie per quanto ha tratto ai minorenni.

GRIMALDI, ministro di agricoltura e commercio, osserva che il governo crede conveniente di facilitare i depositi nelle Casse di risparmio; e che questo scopo non si raggiunge se non coll'aumento dell'interesse, e la diminuzione delle formalità. Ecco la ragione di questa e di altre disposizioni della legge.

(L'articolo 10 è approvato).

FAVALE all'articolo 11 espone gli inconvenienti di perdita di tempo che verranno alle Casse di risparmio dalla disposizione che impone l'obbligo della quietanza per ogni operazione di ritiro dei depositi.

Chiede quindi che l'annotazione fatta dalla Cassa del pagamento fatto, basti per constare del pagamento medesimo.

LUCCA si unisce alle osservazioni fatte dall'onorevole Favale, e prega il ministro di accettare la proposta da lui fatta.

CARMINE, relatore, accetta di modificare l'articolo e presenta il seguente emendamento:

« I pagamenti di somme inscritte sopra libretti di risparmio nominativi, se gli statuti della Cassa non dispongono altrimenti, sono eseguiti, ecc. »

GRIMALDI, ministro di agricoltura e commercio, accetta quest'emendamento.

(L'articolo 11 così modificato è approvato).

CUCCIA svolge il seguente emendamento all'articolo 12 firmato anche dall'onorevole Chiara:

Sopprimere le parole: *ferma l'eccezione contenuta nell'articolo 13 della legge stessa.*

Aggiungere il seguente alinea:

« Potranno altresì gli statuti contenere norme speciali per facilitare la emissione dei duplicati quando trattisi di libretti per somme non superiori a lire cento. »

MUSSI appoggia la proposta dell'onorevole Cuccia di cui dice evidente la utilità.

CARMINE, relatore, chiede che si sospenda di deliberare su questo articolo, e che la Commissione possa riferire domani.

(È così stabilito. — L'articolo 13 è approvato senza discussione; così l'articolo 14 con un emendamento della Commissione, e gli articoli 15 e 16).

ZUCCONI presenta il seguente articolo aggiuntivo:

« I libri delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee generali e dei Consigli di amministrazione delle Casse di risparmio ed i loro registri di contabilità, quando siano tenuti nella forma prescritta dagli articoli 23 e 25 del Codice di commercio, avranno gli effetti giuridici riconosciuti ai libri commerciali dall'articolo 48 del detto Codice. »

Svolge il detto articolo aggiuntivo, dimostrando che sebbene le Casse di risparmio siano Istituti di previdenza e di beneficenza, pure in molte occasioni possono godere dei vantaggi delle Società commerciali e degli Istituti di credito.

GRIMALDI, ministro di agricoltura, industria e commercio, non può accettare l'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Zucconi, perchè non crede applicabili alle Casse di risparmio delle disposizioni stabilite dal Codice di commercio per le Società commerciali. Prega quindi l'onorevole Zucconi di non insistere nel suo emendamento, che, apparentemente favorevole, potrebbe forse portare conseguenze contrarie alle stesse Casse di risparmio.

ZUCCONI risponde che nella presente legge più di una volta si sono dovuti applicare alle Casse di risparmio delle disposizioni del Codice di commercio, ad ogni modo non insiste nel suo articolo aggiuntivo, per non pregiudicare la questione con un voto contrario della Camera, giacchè crede che i giudicati della magistratura dovranno più di una volta applicare alle Casse di risparmio delle disposizioni riguardanti gli Istituti di credito.

GRIMALDI, ministro di agricoltura e commercio. Tiene a dichiarare che nel concetto del Governo le Casse di risparmio sono degli Istituti di previdenza e beneficenza, ma non già Società commerciali.

CARMINE, relatore, si associa alle dichiarazioni dell' onorevole ministro.

ZUCCONI ritira definitivamente il suo articolo aggiuntivo.

CAMBRAY-DIGNY svolge due emendamenti sull'articolo 17. Il primo consisterebbe nell'aggiungere alla fine del primo comma le seguenti parole: « e quelli dei quali occorra l'acquisto per tutelare i loro crediti nei casi di espropriazioni forzate. » Col secondo vorrebbe prolungare a dieci anni il limite di cinque anni stabilito nell' articolo, affinchè le Casse di risparmio possano alienare i loro immobili.

Dimostra come sia superflua nel primo caso l'autorizzazione ministeriale per l'acquisto dei beni immobili, e come nel secondo, il termine troppo ristretto, possa diminuire il valore dei beni, che le Casse di risparmio debbono alienare.

ZUCCONI combatte in genere il concetto espresso nel primo alinea dell'articolo, giacchè non crede necessaria l'autorizzazione ministeriale per lo acquisto di beni immobili da parte delle Casse di risparmio.

Forse la disposizione è inspirata al concetto d'impedire la costituzione di una nuova mano morta, ma crede che a ciò basti l'altra disposizione stabilita in fine dell'articolo, per la quale le Casse di risparmio sono costrette ad alienare i beni immobili che abbiano potuto acquistare.

Desidererebbe inoltre maggiormente specificata quella disposizione, per la quale le Casse di risparmio possono ritenere la proprietà degli edifici, che servono pei loro uffici.

Presenta il seguente articolo sostitutivo:

« Le Casse di risparmio debbono vendere nel termine non maggiore di cinque anni gli stabili che acquistano occasionalmente a tutela dei loro crediti o per dotazione.

« Per decreto reale previo parere del Consiglio di Stato il detto termine può essere prorogato. Sono eccettuati dalle disposizioni di questo articolo gli stabili in tutto o in parte necessari per residenza degli uffici o per adempiere ai loro fini o per le altre eventuali gestioni di cui all'articolo 5. »

RUSPOLI propone e svolge il seguente emendamento: Dopo le parole « di cui all'articolo 5 » aggiungere queste altre: « potranno però acquistare quegli stabili che fossero forzosamente venduti all'asta pubblica e sopra i quali avessero importanti interessi; potranno anche edificare o concorrere alla costruzione di stabili che abbiano scopo igienico o di beneficenza. »

MUSSI sostiene gli emendamenti proposti dall'onorevole Cambray-Digny. Crede soprattutto necessario si stabilisca per le rivendite un termine relativamente lungo.

CUCCIA anch'egli crede gli emendamenti dell'onorevole Cambray-Digny, meritevoli di considerazione; il primo specialmente che egli vorrebbe vedere accolto con qualche lieve modificazione. Il secondo non crede strettamente necessario.

CAMBRAY-DIGNY accetterebbe le modificazioni dell'onorevole Cuccia qualora Governo e Commissione lo accogliessero.

Dimostra la convenienza del secondo emendamento da lui proposto a questo articolo.

CARMINE, relatore, prega anzitutto i signori deputati che avessero da proporre emendamenti agli articoli successivi di questa legge, di volerli presentare fino da questa sera al banco della Presidenza.

Accetta il primo emendamento proposto dall'onorevole Cambray-Digny; non gli pare egualmente accettabile il secondo.

Se ha bene inteso l'emendamento dell'onorevole Zucconi, non gli pare che possa essere accolto.

Risponde all'onorevole Cuccia, e sostiene preferibile la redazione proposta dalla Commissione.

Non accetta l'emendamento proposto dall'onorevole Ruspoli.

CUCCIA insiste nelle modifiche che ha proposto e ne dimostra la opportunità; sostenendo sopra tutto non necessario il decreto di autorizzazione alle Casse di risparmio per accettare immobili che loro provengano o per testamento o per donazione.

Propone che la Commissione esamini di nuovo l'articolo e gli emendamenti presentati.

TROMPEO, presidente della Commissione, accetta la proposta dell'onorevole Cuccia.

La Commissione si riunirà domani per esaminare gli emendamenti.

PRESIDENTE propone che il seguito di questa discussione sia rinviato a domani.

Propone che domani in principio di seduta si discuta il disegno di legge per provvedere ai danneggiati dalle valanghe.

(La Camera approva).

CUCCIA vorrebbe che si discutessero presto le proposte presentate dalla Giunta del regolamento.

PRESIDENTE assicura che saranno iscritte all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 6,10.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

SUAKIM, 5. — Alcuni disertori, qui giunti oggi, riferiscono che l'attacco di ieri alla città fu capitanato da Osman-Digma stesso, e che l'Emiro di Fie, capo dei Dervischi, fu ucciso.

I ribelli si ritirarono ad Hanbud durante la notte. Le loro perdite sono considerevolissime.

LONDRA, 6. — Un dispaccio al *Lloyd*, da Durban, in data del 5 corrente, conferma che l'incrociatore francese *Dayot* naufragò il 22 febbraio.

MADRID, 6. — Telegrammi dal nord della Spagna continuano a segnalare grandi tempeste di neve.

LONDRA, 6. — Il conte Herbert di Bismarck ebbe un lungo colloquio con lord Salisbury, presso il quale poscia pranzò cogli ambasciatori di Austria-Ungheria, Karolyi, e di Germania, Hatzfeld, col segretario in capo del lord-luogotenente d'Irlanda, Balfour, e col ministro dell'interno, Matthews.

Il conte Herbert di Bismarck partirà domani sera per Berlino.

— Sir H. Drummond-Wolff è partito stasera alla volta di Teheran per assumervi le funzioni di ministro d'Inghilterra in Persia.

VIENNA, 7. — Il *Fremdenblatt*, in base ad informazioni autorevoli, dichiara assolutamente infondata la notizia, sparsa a scopo tendenzioso da alcuni giornali francesi, che cioè l'Austria-Ungheria e la Germania avrebbero conchiuso coll'Italia accordi segreti relativamente alla situazione del Pontefice in Roma.

SAN REMO, 7. — Stamane pure, il Principe ereditario di Germania è sceso in giardino.

SAN REMO, 7. — Il Principe ereditario di Germania passò una buonissima notte. Dormì molte ore di seguito. Questa mattina era già alzato alle 8 1[2; alle 9 3[4 scese in giardino e passeggiò molto in compagnia prima del Granduca d'Assia Darmstadt e poi del figlio principe Enrico. Il Principe fece colazione in giardino e rientrò in stanza al tocco. Poco dopo comparve sul terrazzo dove si trattenne con il dottor Mackenzie.

Il tempo è splendido.

SAN REMO, 7. — Il dottore von Bergmann è partito col treno delle 8 pom. per Berlino, salutato alla stazione dal console di Germania, dal dottor Bramann e dagli amici.

BERLINO, 7. — Il *Berliner Tageblatt* assicura che il dottor Waldeyer non trovò nelle espettorazioni del Principe imperiale gli alveoli del cancro e che il di lui parere sulla malattia è relativamente ottimista.

BERLINO, 7. — La *Norddeutsche Allgemeine Zeitung* dice:

« La dimostrazione di simpatia della Camera italiana verso il principe imperiale di Germania è considerata a ragione dalla opinione pubblica della Germania come l'espressione di sentimenti nobilissimi, non che come una dimostrazione da popolo a popolo ed un pegno delle relazioni cordialissime esistenti fra i due popoli per la loro reciproca felicità.

« Il principe di Bismarck, ringraziando per telegrafo l'onorevole Crispi, ha interpretato il sentimento di tutta la Germania, che egli interpreta sempre infallibilmente.

« I commenti del giornale italiano *La Riforma* provano la reciprocità di tali sentimenti. »

MASSAUA, 7. — Si annunzia per domattina un'altra gita del Negus, con i suoi principali capi, ad Argallo, si dice per decidere definitivamente sul da farsi.

Non è segnalato nessun movimento di truppe, eccetto quello del Degiac Tesamma, che si sarebbe recato ad Asmara con poche centinaia di soldati.

Corrono fra gli indigeni nuove voci che confermano la notizia dell'invasione dei Dervischi nella provincia di Dembea. Si accennerebbe anche all'avere essi presa Gondar ed incendiate le chiese sostituendovi moschee.

Ma la fonte mussulmana dalla quale emanano tali notizie lascia dubitare della loro esattezza.

BERLINO, 7. — L'Imperatore non ha ben dormito durante la prima metà della scorsa notte

Stamane il principe Guglielmo, di ritorno da San Remo, ha visitato l'Imperatore e l'Imperatrice.

Anche il principe di Bismarck ha conferito stamane coll'Imperatore.

BERLINO, 7. — Il Bollettino ufficiale sullo stato di salute dell'Imperatore annunzia: « Oltre al catarro ed ai dolori ipogastrici, l'appetito è da ieri molto diminuito. Le forze si indeboliscono sensibilmente. »

BERLINO, 7. — Causa la mancanza di appetito e la cattiva notte passata, lo stato dell'Imperatore è meno soddisfacente. Il principe Guglielmo è al palazzo dalle ore 10 3[4 ant. ed il principe di Bismarck da mezzodì.

BERLINO, 7. — Si nutre fiducia che, ad onta dello stato di debolezza in cui si trova, l'Imperatore supererà anche la crisi attuale.

Nel pomeriggio S. M. prese qualche nutrimento.

Il principe di Bismarck uscì dal palazzo alle 3 pomeridiane.

Il granduca e la granduchessa di Baden e la principessa ereditaria di Svezia, nipote dell'Imperatore, arrivano domattina.

BERLINO, 7. — Nel pomeriggio non si manifestò alcun sintomo nello stato dell'Imperatore che possa causare timori. Il nutrimento preso animò S. M. e provocò un miglioramento. Il principe Guglielmo tornò nel pomeriggio dall'Imperatore e vi rimase un quarto d'ora.

LONDRA, 7. — Lo *Standard* ha da Berlino: « Si crede che la Russia, dopo la dichiarazione della Porta riguardo all'illegalità della situazione del principe di Coburgo in Bulgaria, comunicherà alle potenze le sue idee per lo scioglimento della questione bulgara. Sembra che essa designerà a candidato il duca Nicola di Leuchtenberg. »

LONDRA, 7. — Lo *Standard* non crede che i bulgari accetterebbero il duca Nicola di Leutchtenberg per Sovrano e dice che il principe di Bismarck commetterebbe un errore diplomatico appoggiando tale candidatura.

Il *Morning Post* crede che la dichiarazione dell'illegalità della situazione del principe Ferdinando sia gravida di pericoli. Soggiunge che l'Inghilterra deve agire cordialmente d'accordo con i suoi alleati e attendere gli avvenimenti.

BUCAREST, 7. — La combinazione ministeriale ideata sulla base del gruppo Carp è fallita in seguito all'impossibilità d'intendersi sulla questione finanziaria.

Il principe Ghika cerca ora di formare il gabinetto con parte degli antichi colleghi di Bratiano e con parte dei liberali moderati.

LONDRA, 6. — Camera dei Comuni — Campbell propone un emendamento al regolamento interno della Camera in favore della creazione di comitati permanenti per la discussione degli articoli dei *bills* relativi alla Scozia.

Gladstone appoggia l'emendamento.

Balfour, segretario in capo del lord-luogotenente d'Irlanda, lo combatte come un'innovazione pericolosa.

L'emendamento viene respinto dalla Camera con 211 voti, contro 137

PARIGI, 7. — Il *Temps* consacra un lungo articolo alla posizione del generale Boulanger, ed esamina le misure che il governo deve prendere per evitare, nelle prossime elezioni, nuove manifestazioni in suo favore, che prenderebbero un aspetto inquietante all'interno ed all'estero.

Il giornale crede difficile di porre il generale Boulanger in posizione di non attività nelle liste dell'esercito; tale misura sarebbe seguita da un voto di protesta contro il governo. È avverso egualmente ad una espulsione.

Dal momento che il governo ha detto avere tra le mani dei dispacci in cifra che mettono fuori di dubbio la connivenza del generale Boulanger alla sua candidatura, il *Temps* crede che il miglior mezzo per distruggere la sua popolarità sarebbe di tradurlo davanti ad una Commissione d'inchiesta

In tal modo la questione sarebbe lasciata al giudizio dell'opinione pubblica.

Diversi altri giornali continuano a discutere questa questione del generale Boulanger.

Listino Ufficiale della Borsa di commercio di Roma del dì 7 marzo 1888.

VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE DI BORSA	GODIMENTO	Valore nominale	Capitale versato	PREZZI IN CONTANTI	Corso Med.	PREZZI NOMINALI
RENDITA 5 0/0 prima grida	1° gennaio 1888	—	—	»	»	95 25 f. c.
RENDITA 5 0/0 seconda grida	—	—	—	95 50 95 47$^{1}/_{2}$	95 47$^{1}/_{2}$	»
Detta 3 0/0 prima grida	1° ottobre 1887	—	—	»(95 45	»	»
Detta 3 0/0 seconda grida	»	—	—	»	»	64 50
Certificati sul Tesoro Emissione 1860-64	»	—	—	»	»	99 50
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	»	—	—	»	»	»
Prestito Romano Blount 5 0/0	»	—	—	»	»	96 90
Detto Rothschild 5 0/0	1° dicembre 1887	—	—	»	»	99 50
Obbligazioni municipali e Credito fondiario.						
Obbligazioni Municipio di Roma 5 0/0	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 prima emissione	1° ottobre 1887	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 seconda emissione	»	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 terza emissione	»	500	500	»	»	490 »
Obbligazioni Credito Fondiario Banco Santo Spirito	»	500	500	»	»	459 50
Dette Credito Fondiario Banca Nazionale	»	500	500	467 466 75	466 80	»
Dette Credito Fondiario Banco di Sicilia	»	500	500	»	»	500 »
Dette Credito Fondiario Banco di Napoli	»	500	500	»	»	500 »
Azioni Strade Ferrate.						
Azioni Ferrovie Meridionali	1° gennaio 1888	500	500	»	»	787 »
Dette Ferrovie Mediterranee	»	500	500	»	»	608 »
Dette Ferrovie Sarde (Preferenza)	»	250	250	»	»	»
Dette Ferrovie Palermo, Marsala, Trapani 1ª e 2ª Emiss.	1° ottobre 1887	500	500	»	»	»
Azioni Banche e Società diverse.						
Azioni Banca Nazionale	1° luglio 1887	1000	750	»	»	2140 »
Dette Banca Romana	1° gennaio 1888	1000	1000	»	»	1125 »
Dette Banca Generale	»	500	250	»	»	667 »
Dette Banca di Roma	»	500	250	»	»	»
Dette Banca Tiberina	»	200	200	»	»	500 »
Dette Banca Industriale e Commerciale	1° ottobre 1887	500	500	»	»	654 »
Dette Banca Provinciale	1° gennaio 1888	250	250	»	»	258 »
Dette Società di Credito Mobiliare Italiano	»	500	400	»	»	995 »
Dette Società di Credito Meridionale	»	500	500	»	»	574 »
Dette Società Romana per l'Illuminazione a Gaz Stam.	1° luglio 1887	500	500	»	»	»
Dette Società detta (Certificati provvisori) 1885. Stamp.	1° gennaio 1888	500	500	»	»	1475 »
Dette Società detta (Certificati provvisori) 1888	»	500	125	»	»	1100 »
Dette Società Acqua Marcia	»	500	500	»	»	2090 »
Dette Società Italiana per Condotte d'acqua	»	500	250	»	»	485 »
Dette Società Immobiliare	»	500	340	»	»	1163 »
Dette Società dei Molini e Magazzini Generali	»	250	250	»	»	275 »
Dette Società Telefoni ed Applicazioni Elettriche	—	100	100	»	»	»
Dette Società Generale per l'illuminazione	1° gennaio 1888	100	100	»	»	»
Dette Società Anonima Tramwai Omnibus	1° luglio 1887	250	250	»	»	210 »
Dette Società Fondiaria Italiana	1° gennaio 1888	250	250	»	»	310 »
Dette Società Fondiaria nuove	1° gennaio 1888	—	—	»	»	»
Dette Società delle Miniere e Fondite di Antimonio	1° ottobre 1887	250	250	»	»	»
Dette Società dei Materiali Laterizi	»	250	250	»	»	»
Azioni Società di assicurazioni.						
Azioni Fondiarie Incendi	1° gennaio 1888	500	100	»	»	»
Dette Fondiarie Vita	»	250	125	»	»	»
Obbligazioni diverse.						
Obbligazioni Ferrovie 3 0/0. Emissione 1887	»	500	500	»	»	302 »
Obbligazioni Società Immobiliare	1° ottobre 1887	500	500	»	»	503 »
Dette Società Immobiliare 4 0/0	»	250	250	»	»	»
Dette Società Acqua Marcia	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Strade Ferrate Meridionali	1° ottobre 1887	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Pontebba-Alta Italia	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Sarde nuova Emissione 3 0/0	1° ottobre 1887	500	500	»	»	»
Detto Soc. Ferrovie Palermo-Marsala-Trapani I. S. (oro)	»	300	300	»	»	»
Dette Società Ferrovie Marsala-Palermo-Trapani II.	1° gennaio 1888	300	300	»	»	»
Titoli a quotazione speciale.						
Buoni Meridionali 6 0/0	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Obbligazioni prestito Croce Rossa Italiana	1° ottobre 1887	25	25	»	»	»

Sconto	CAMBI		PREZZI MEDI	PREZZI FATTI	PREZZI NOMINALI
2 $^{1}/_{2}$	Francia	90 g.	»	»	101 07$^{1}/_{2}$
	Parigi	*chèques*	»	»	»
2 $^{1}/_{2}$	Londra	90 g.	»	»	25 56
		chèques	»	»	»
	Vienna e Trieste	90 g.	»	»	»
	Germania	90 g.	»	»	»
		chèques	»	»	»

Risposta dei premi . . . . 29 Marzo
Prezzi di Compensazione
Compensazione . . . . . . 30 id.
Liquidazione . . . . 31 id.

Sconto di Banca 5 $^{1}/_{2}$ 0/0. — Interessi sulle anticipazioni

Il Sindaco: BONELLI.

Prezzi in liquidazione

Az. Banca di Roma 740, fine corr.
Az. Soc. Romana per Illum. a Gaz Stamp. 1500, fine corr.

Media dei corsi del Consolidato italiano a contanti nelle varie Borse del Regno nel dì 2 marzo 1888:

Consolidato 5 0/0 lire 95 302.
Consolidato 5 0/0 senza la cedola del semestre in corso lire 93 132.
Consolidato 3 0/0 nominale lire 63 500.
Consolidato 3 0/0 senza cedola id. lire 62 207.

Media dei corsi del Consolidato italiano a contanti nelle varie Borse del Regno nel dì 6 marzo 1888:

Consolidato 5 0/0 lire 95 215.
Consolidato 5 0/0 senza la cedola del semestre in corso lire 93 045.
Consolidato 3 0/0 nominale lire 63 437.
Consolidato 3 0/0 senza cedola id. lire 62 145.

V. TROCCHI, *presidente*.

TUMINO RAFFAELE, Gerente — Tip. della GAZZETTA UFFICIALE.